



SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	TO
---	----

Incentivi per i microbirrifici in Sardegna

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(Ai sensi della Delibera G.R. n. 48/28 del 06.09.2016, come integrata dalla Delibera G.R. n. 35/26 del 18/07/2017 e prorogata con Delibera G.R. n 64/24 DEL 18.12.2020)



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Sostegno alla competitività, allo sviluppo e innovazione dei micro birrifici
Direttive di attuazione	Delibera G.R. n. 48/28 del 06.09.2016, come integrata dalla Delibera G.R. n. 35/26 del 18/07/2017 e prorogata con Delibera G.R. n. 64/24 del 18.12.2020
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T0
Soggetti Beneficiari	MPMI Sarde
Settori ammissibili	Microbirrifici che hanno il seguente codice ATECO 11.05.00 che hanno la loro sede operativa in Sardegna
Limitazioni	Quelle previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 e relative proroghe
Principali tipologie di spese ammissibili	Le spese ammissibili riguardano: 1. servizi di innovazione e di sostegno all'innovazione 2. costi relativi all'acquisizione di strumentazioni e attrezzature
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Reg. (UE) n. 1407/2013 prorogato dal Reg. (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020
Dimensione del progetto	Fino ad un massimo di 25.000 euro
Forma aiuto	Sovvenzione, calcolata sulle spese ammissibili del progetto approvato
Intensità aiuto	80%
Selezione dei progetti	Procedura valutativa a sportello
Fonti di copertura della spesa	Regionale
Dotazione bando	250.000 euro



SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Art. 1.	Finalità e Oggetto	4
Art. 2.	Riferimenti Normativi	4
Art. 3.	Attuazione degli interventi e risorse finanziarie	5
Art. 4.	Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale	5
Art. 5.	Interventi e spese ammissibili	7
Art. 6.	Fornitori	8
Art. 7.	Forma e intensità dell'aiuto	8
Art. 8.	Criteri di valutazione	8
Art. 9.	Procedura per la presentazione delle domande	10
Art. 10.	Procedure di selezione e valutazione	11
Art. 11.	Realizzazione degli interventi	12
Art. 12.	Rendicontazione e modalità di erogazione dell'aiuto	12
Art. 13.	Monitoraggio e Controlli	13
Art. 14.	Revoca e rinunce	14
Art. 15.	Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)....	15
Art. 16.	Disposizioni finali	15



Art. 1. Finalità e Oggetto

1. L'intervento, in attuazione della Legge Regionale 11 gennaio 2018, n.1 Art.6 comma 14, è finalizzato ad accrescere la capacità di innovazione e la competitività dei micro birrifici operanti in Sardegna attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo e l'acquisto di attrezzature e servizi di supporto all'innovazione.
2. L'intervento opera in sinergia con le attività e le innovazioni che scaturiscono dalla partecipazione al **Progetto cluster bottom-up "Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna"**.
3. L'intervento è attuato da Sardegna Ricerche mediante procedura valutativa a sportello con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale www.sardegna.com e sul Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna (BURAS).
4. Le presenti disposizioni disciplinano l'oggetto, le risorse finanziarie e le procedure di selezione delle domande per accedere agli aiuti previsti. Sardegna Ricerche, qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche comunicazioni sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche.

Art. 2. Riferimenti Normativi

Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

1. Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT)
2. Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 224/02 del 02.07.2020, relativa alla proroga e alla modifica degli strumenti di sostegno in favore delle imprese con la quale è stata prorogata fino al 31.12.2021, la validità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) e fino al 31.12.2023 la validità del Regolamento generale di esenzione per categoria, n. 651/2014 (GBER) e del Regolamento de minimis, n. 1407/2013
3. Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (in GUUE L 215 del 7 luglio 2020);
4. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>
5. Regolamento(UE) N. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf prorogate dal decreto del Mise del 15.12.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04-02-2021.
6. Regolamento (UE) n. 1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT>
7. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
8. Legge del 16/08/1962 n. 1354 e SMI "Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra"
9. L.R. Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 "Legge di stabilità 2018".



10. D.M. del 4 giugno 2019 “Semplificazione dei microbirrifici”
11. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
12. Delibera di Giunta Regionale n. 49/11 del 13.9.2016, Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese. Linee guida per il sostegno all'impresa.
13. Direttive di attuazione per gli “incentivi automatici” approvati con Delibera della Giunta Regionale n. n. 48/28 del 06/09/2016: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160907164756.pdf
14. Chiarimenti procedurali alle Direttive di attuazione approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 35/26 del 18/07/2017: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170719132646.pdf
15. Deliberazione della Giunta Regionale n 19/15 DEL 10.04.2020, Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50327/0/def/ref/DBR50273/>
16. Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/24 del 18.12.2020 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3- Competitività delle imprese. Presa d’atto proroga regimi di aiuto degli interventi a favore delle imprese”. <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/53781/0/def/ref/DBR53544/>
17. Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 167 del 23/02/2022 e n. 206 del 3/03/2022 che approva le presenti disposizioni attuative e allegati e stabilisce la dotazione finanziaria.

Art. 3. Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

1. La dotazione finanziaria è stabilita in 250.000 euro (Euro duecentocinquantamila).
2. I soggetti proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma precedente.
3. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero Progetto. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
4. La dotazione finanziaria può essere incrementata da risorse che si renderanno disponibili da fondi regionali, nazionali e comunitari.

Art. 4. Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

1. Possono accedere agli aiuti le MPMI attive che alla data di presentazione della domanda rientrano nella categoria dei microbirrifici¹ e che abbiano il codice ATECO 11.05.00.
2. Le imprese², devono inoltre rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - a. avere la sede operativa, in cui si realizza il progetto, in Sardegna (la sede operativa deve risultare da visura camerale).
 - b. essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
 - c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

¹ Si definisce il microbirrificio ai sensi del D.M. del 4 giugno 2019, art 2. “una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e che ha le caratteristiche identificative di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni...”

² Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendente della sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolamento un’attività economica.



- d. non essere considerate impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - f. essere in regola ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - g. impegnarsi alla copertura della quota privata (cofinanziamento) del piano dei costi, nella misura che sarà quantificata da Sardegna Ricerche nel provvedimento di concessione provvisoria del contributo secondo le modalità di seguito descritte negli artt. 5 e 7 delle presenti disposizioni;
 - h. dichiarare l'identità dei soci e, in caso di quote di capitale intestato a società fiduciarie o società estere, la precisa identità dei fiducianti e soci ed i dati anagrafici identificativi delle persone fisiche titolari delle quote societarie delle imprese socie della richiedente;
 - i. dichiarare che il legale rappresentante dell'impresa richiedente, o altra società presso la quale lo stesso operi in qualità di legale rappresentante o amministratore, non ricade in una o più delle condizioni previste dall'articolo 14 comma 1 della L.R. n.5 dell'11.04.2016;
 - j. dichiarare che l'impresa proponente, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Reg. de minimis 1407/2013, non deve superare il limite previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 in materia di aiuti «de minimis» nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti la data di firma della dichiarazione allegata alla domanda di richiesta degli aiuti;
 - k. non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
 - l. dichiarare di impegnarsi, al momento del pagamento dell'aiuto, a non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - m. non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - n. non aver effettuato gli acquisti relativi al Progetto prima della data di presentazione della domanda;
 - o. operare solo nei settori economici ammissibili all'aiuto; per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 1407/2013 e relativa proroga, garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni;
 - p. attivare un conto corrente dedicato, o utilizzare un conto corrente destinato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del Progetto, anche in via non esclusiva;
 - q. impegnarsi a comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
3. Il possesso dei requisiti sopra indicati sarà attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni.
 4. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
 5. Un'impresa può presentare una sola domanda.
 6. I requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura devono sussistere in capo al soggetto richiedente fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione.



Art. 5. Interventi e spese ammissibili

1. Le presenti disposizioni cofinanziano progetti finalizzati all'introduzione nei microbirrifici di miglioramenti e innovazioni di prodotto e/o di processo, attraverso il finanziamento di strumenti e attrezzature e/o servizi di sostegno all'innovazione.
2. Il valore massimo del progetto è pari a 25.000 euro per domanda. Le spese devono essere funzionali agli obiettivi del Progetto, essere pertinenti e imputabili all'operazione e il costo dei singoli servizi e degli strumenti e attrezzature deve essere coerente con i costi di mercato e con le caratteristiche e dimensioni aziendali.
3. Il progetto presentato può contenere tra le spese ammissibili:
 - a. i servizi individuati nel "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna" che definisce le tipologie di servizi ammissibili, i massimali di costo dei singoli servizi, i contenuti minimi delle prestazioni, nonché gli indicatori di monitoraggio necessari alla valutazione dei servizi realizzati;
 - b. l'acquisto di strumenti, attrezzature ed eventuali software finalizzati all'introduzione di innovazione e/o miglioramenti nei processi produttivi.
4. L'elencazione dei servizi contenuti nel "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna" non è esaustiva e l'accettazione di eventuali servizi non inclusi è valutata da Sardegna Ricerche, in relazione alle caratteristiche dell'azienda proponente e all'intervento innovativo proposto.
5. Le fatture relative alle spese sostenute per l'acquisto di servizi e/o di strumentazione e attrezzature e il loro pagamento deve concludersi entro il periodo compreso tra la data di avvio e la data di conclusione del progetto.
6. La strumentazione e le attrezzature devono essere funzionali al progetto presentato.
7. Non saranno ammesse in nessun caso:
 - a. le spese non effettuate nel periodo intercorrente fra la data di avvio e la conclusione del progetto;
 - b. le spese non intestate al soggetto beneficiario del contributo e non sostenute dallo stesso;
 - c. le spese non registrate nella contabilità dei beneficiari e non chiaramente identificabili;
 - d. le spese non comprovate da fatture o altri documenti equivalenti quietanzati e le spese in economia;
 - e. l'IVA ed altri oneri salvo i casi in cui non siano recuperabili ai sensi della normativa vigente;
 - f. imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
 - g. servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione o da fornitori con rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente;
 - h. beni e servizi acquistati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del C.C. ovvero dai loro soci;
 - i. servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.
 - j. le spese sostenute per la stipula della garanzia fideiussoria.
8. I servizi richiesti non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, per la consulenza fiscale ordinaria, per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc.



Art. 6. Fornitori

1. L'impresa sceglie liberamente il fornitore dei servizi delle strumentazioni e delle attrezzature che intende utilizzare per la realizzazione del progetto e Sardegna Ricerche non assume impegni nei confronti dei fornitori.
2. Per il fornitore di servizi lo stesso deve dimostrare di avere esperienza nell'attività erogata e autocertificarle nel proprio curriculum, deve realizzare i servizi utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essi non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.
3. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi o degli acquisti, la stessa dovrà essere previamente autorizzata da Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito. Sardegna Ricerche nell'ambito dell'intervento previsto declina qualsiasi obbligo di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.
4. Il fornitore non può coincidere né con il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, né con i soci dell'impresa e del coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

Art. 7. Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono concessi in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto ed è finalizzata alla copertura delle spese ammissibili di cui all'art. 5.
4. L'intensità di aiuto è pari al 80% dei costi ammissibili del progetto.
5. Il valore massimo del progetto è di 25.000 euro per ciascuna domanda.
6. Gli aiuti ai sensi delle presenti disposizioni attuative, con costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati con:
 - altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 8. Criteri di valutazione

1. I progetti sono valutati dalla Commissione Tecnica di Sardegna Ricerche che esprime un giudizio con l'attribuzione di un punteggio assegnato in base all'applicazione dei seguenti criteri:



CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	Soglia minima per criterio
<p>a) Qualità del Progetto: la valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">- completezza e chiarezza del Progetto in termini di definizione e quantificazione degli obiettivi, delle attività e dei risultati;- congruità dei costi in termini di pertinenza fra gli obiettivi del Progetto, le azioni e i risultati previsti- Innovatività valutata in termini di capacità del Progetto di favorire innovazioni di processo, prodotto, organizzativa o di mercato	40	20
<p>b) Competenza dei fornitori e completezza dei piani di lavoro e/o preventivi presentati</p> <p>Sarà valutata la competenza ed esperienza dei fornitori dei servizi coinvolti nella realizzazione del Progetto e la completezza della documentazione presentata per gli acquisti di strumentazioni e attrezzature</p>	10	
<p>c) Risultati attesi e capacità del Progetto di accrescere la competitività dell'impresa</p> <p>Valutata in termini di attendibilità dei risultati attesi rispetto alle caratteristiche aziendali del proponente</p>	10	
<p>d) Adeguatezza tecnico-organizzativa dell'impresa</p> <p>Valutata in termini di adeguatezza tecnico-organizzativa dell'impresa rispetto alla realizzabilità e coerenza degli interventi proposti</p>	14	8
<p>e) Sostenibilità economico-finanziaria, patrimoniale del Progetto in rapporto all'impresa</p> <p>Valutata in termini di capacità dell'impresa di sostenere il costo per la realizzazione del Progetto (dimensione del fatturato e della patrimonializzazione)</p>	14	8
<p>f) Qualità del progetto in termini della sostenibilità ambientale del processo/prodotto</p> <p>Valutata in termini di sensibilità dell'impresa nei confronti delle tematiche ambientali direttamente collegabili al progetto proposto (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività ecc.)</p>	5	1
<p>g) Qualità del progetto in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa</p> <p>Valutata in termini di attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione, anche in riferimento ai processi di responsabilità sociale nell'impresa</p>	2	
<p>h) Adesione al progetto cluster</p> <p>Sarà valutata l'adesione dell'impresa al cluster progetto cluster bottom-up "Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna</p>	5	



2. I Progetti sono considerati ammissibili agli aiuti se raggiungeranno il punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 e avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle soglie minime indicate nella tabella soprastante a); d); e); f).

Art. 9. Procedura per la presentazione delle domande

1. La domanda viene presentata utilizzando il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml>.
2. Il proponente per presentare la domanda deve disporre:
 - di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi – CNS- o SPID oppure CIE) del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) per accedere al sistema informatico SIPES
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
 - di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.
3. A partire dal 15° giorno della pubblicazione dell'Avviso sul BURAS il soggetto proponente può, accedendo al sistema SIPES, compilare la domanda e allegare la documentazione prevista. Completato l'inserimento dei dati e degli allegati previsti, il sistema genera un file che va firmato digitalmente, dal legale rappresentante o suo procuratore, e ricaricato nel sistema. La domanda digitale, in regola con l'imposta di bollo³, sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore ove previsto) con firma digitale, deve essere da questi prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico SIPES a partire dal 30° giorno della pubblicazione sul BURAS.
4. Le domande devono essere presentate, a partire dalle ore 12,00 del 11 aprile 2022 e fino a concorrenza delle risorse disponibili. Sardegna Ricerche, mediante apposito avviso, comunica la chiusura dei termini per la presentazione delle stesse. Per la descrizione delle modalità di accesso alla piattaforma SIPES si rimanda alla "Guida alla compilazione delle domande di accesso".

Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

5. La domanda è costituita dai seguenti documenti che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore:
 - a. Domanda di accesso generata dal sistema informatico (sistema SIPES), in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di non ricevibilità.
 - b. Progetto, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato A;
 - c. Piano di lavoro dei servizi e cv dei fornitori di servizi individuati allegato B;
 - d. Preventivo e schede tecniche per ciascuna delle strumentazioni e attrezzature, come indicate nel progetto;
 - e. Dichiarazione requisiti di MPMI, secondo lo schema dell'Allegato C;
 - f. Dichiarazione De Minimis, Allegato D.

³ dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:

Codice identificativo marca da bollo

Data (GG/MM/AAA)

Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>



Art. 10. Procedure di selezione e valutazione

1. La selezione delle domande è effettuata tramite una procedura valutativa a sportello.
2. Le domande di accesso sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, per il termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico di cui all'art. 9.
3. L'iter istruttorio si suddivide nella fase di verifica di ammissibilità e nella successiva fase di valutazione tecnica dell'iniziativa per la quale è richiesta l'agevolazione.

Verifica di ricevibilità e ammissibilità

Le domande sono oggetto di una verifica di ricevibilità e successivamente di ammissibilità in relazione ai requisiti soggettivi del proponente e oggettivi del progetto previsti agli articoli 4 e 5 delle disposizioni di attuazione.

- a) La verifica dei requisiti di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità di invio e della tempistica di presentazione della domanda, sulla verifica della presenza della domanda firmata digitalmente e dei documenti da allegare come previsto al punto 5 dell'art. 9.

Qualora la domanda sia considerata irricevibile, per carenze sanabili, Sardegna Ricerche richiede le integrazioni al proponente, che è tenuto a rispondere entro i 15 giorni successivi. L'inosservanza di tale termine, ovvero la persistenza delle cause di irricevibilità, determinano la decadenza della proposta e Sardegna Ricerche ne dà motivata comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Le domande considerate ricevibili, vengono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi del proponente e oggettivi del progetto.

- b) Requisiti di ammissibilità del proponente (secondo le previsioni dell'art. 4 delle presenti disposizioni);
c) Requisiti del Progetto (secondo le previsioni dell'art. 5 delle presenti disposizioni).

Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere al proponente l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche a cui il soggetto dovrà ottemperare nel termine di 15 giorni.

Nel caso in cui, in sede di istruttoria formale, vengano ravvisati motivi di inammissibilità, prima della formale adozione del provvedimento negativo, Sardegna Ricerche comunica ai richiedenti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Valutazione tecnica

Le domande ammissibili sono valutate dalla Commissione Tecnica composta da tre componenti nominati dal Direttore Generale di Sardegna Ricerche.

La Commissione può riunirsi, al fine di ridurre gli spostamenti dei partecipanti e i costi connessi, in modalità telematica, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, connessioni telematica audio-video a distanza.

La Commissione può, inoltre, avvalersi, nel qual caso si rendesse necessario, del supporto di esperti nella disciplina tecnica oggetto della proposta, nominati con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche, ai quali è richiesta l'elaborazione di un parere tecnico.

I progetti pervenuti, unitamente agli eventuali pareri tecnici degli esperti, sono esaminati dalla Commissione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'art. 8 delle presenti disposizioni. Per ogni progetto la Commissione redige una scheda di valutazione contenente l'esito della valutazione e le indicazioni e sub condizioni relative al contenuto e alla congruità dei costi del Progetto.

In sede di valutazione, la Commissione può richiedere al proponente chiarimenti sulla documentazione presentata, non saranno accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche o integrazioni al progetto presentato.

Nel caso di esito positivo il Direttore Generale emana il provvedimento di concessione provvisoria riportante l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, altre eventuali prescrizioni istruttorie e il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato.



Qualora l'esito della valutazione sia negativo, prima della adozione formale del provvedimento negativo, ne viene data comunicazione al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, unitamente ai motivi che hanno determinato il non accoglimento della domanda.

L'esito finale della valutazione è comunicato al proponente nel rispetto dei principi dettati dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'eventuale richiesta di integrazioni interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine.

Art. 11. Realizzazione degli interventi

1. La durata massima del progetto è di 12 mesi a partire dalla data di avvio del progetto.
2. Le imprese hanno facoltà di variare le date di avvio e conclusione del progetto indicate in domanda, esclusivamente al momento della ricezione del provvedimento di concessione provvisoria, inviando a Sardegna Ricerche specifica comunicazione. Tale variazione dovrà essere, in ogni caso, autorizzata da Sardegna Ricerche.
3. L'impresa beneficiaria deve realizzare le attività previste nel progetto approvato entro il periodo di durata del Progetto.
4. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi. Le eventuali variazioni del Progetto e la rimodulazione delle spese devono essere motivate e comunicate a Sardegna Ricerche per la preventiva autorizzazione. Sono considerate ammissibili le rimodulazioni che non alterino la coerenza del Progetto ammesso.
5. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del progetto, può essere concessa proroga fino a un massimo di 6 mesi. L'impresa che intende avvalersi della proroga dovrà presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche una richiesta motivata entro la data di conclusione delle attività cui al progetto approvato.
6. Le richieste di variazione o proroga del progetto devono essere firmate con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa ed essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: protocollo@cert.sardegnaicerche.it. La PEC, deve riportare nel campo "Oggetto" la seguente dicitura "Richiesta variante/proroga progetto - Incentivi per i micro birrifici in Sardegna".
7. La variazione dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 deve essere comunicata tempestivamente a Sardegna Ricerche ai fini della verifica di permanenza delle condizioni di ammissibilità.

Art. 12. Rendicontazione e modalità di erogazione dell'aiuto

1. La domanda di liquidazione dell'aiuto deve essere presentata, entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto indicata nella domanda o dell'eventuale proroga, di cui all'art. 11.
2. La domanda di liquidazione deve essere inviata, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@cert.sardegnaicerche.it e deve riportare nel campo "Oggetto" la seguente dicitura: "Domanda di liquidazione – Incentivi per i micro birrifici in Sardegna". Tale domanda si compone della seguente documentazione:
 - domanda di liquidazione secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche;
 - relazione finale contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate;
 - per i servizi: copia degli indicatori di monitoraggio previsti nei singoli piani di lavoro;
 - per la strumentazione e/o attrezzatura: copia del documento di trasporto, del verbale di collaudo del bene acquistato e copia libro cespiti;
 - prospetti di rendicontazione redatti secondo gli schemi forniti da Sardegna Ricerche a cui vanno allegata copia delle fatture e documentazione giustificativa del pagamento. Si ricorda che potranno essere portate a rendicontazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e regolarmente pagate, mediante le modalità previste nel Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese allegato alle presenti disposizioni (allegato E), dalla data di avvio progetto indicata in domanda sino alla data definita per la conclusione del Progetto.
3. Ai fini della liquidazione dell'aiuto l'impresa beneficiaria deve obbligatoriamente:



- a) mantenere il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda;
 - b) avere la sede operativa, in cui si realizza il progetto, in Sardegna (la sede operativa deve risultare da visura camerale).;
 - c) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
 - d) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità al fine di informare che il Progetto è stato realizzato con il contributo di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna;
 - e) dichiarare di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf)";
 - f) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
4. Per la liquidazione dell'aiuto, gli Uffici procedono alla verifica tecnica e amministrativa del Progetto rendicontato, secondo le seguenti modalità:

Verifica tecnica

La verifica tecnica consiste nell'accertamento della realizzazione del Progetto e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi. La verifica sarà completata entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione.

Qualora il Progetto sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale del Progetto e riduzione dell'aiuto, ovvero al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Progetto approvato.

Verifica amministrativa

La verifica amministrativa consiste nell'accertamento dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni attuative e dal "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese".

A conclusione della verifica tecnica e amministrativa il Direttore Generale determina la liquidazione definitiva o l'eventuale revoca dell'aiuto provvisoriamente concesso.

5. L'erogazione dell'aiuto può avvenire secondo due modalità:

Liquidazione in un'unica soluzione alla conclusione del progetto

L'impresa beneficiaria presenta, entro 90 giorni dalla data di conclusione degli interventi indicata nel progetto, la Domanda di liquidazione dell'aiuto corredata dalla documentazione prevista e Sardegna Ricerche procede alla liquidazione dell'aiuto complessivo come dalle risultanze delle verifiche tecniche e amministrative.

Anticipazione dell'aiuto provvisoriamente concesso e liquidazione del saldo a conclusione del progetto

Il beneficiario, previa stipula di un contratto e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, costituita ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche, può richiedere il pagamento dell'anticipazione dell'80% dell'aiuto provvisoriamente concesso.

La garanzia fideiussoria avrà una durata pari alla durata del progetto presentato, maggiorato di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di tre volte. La fideiussione sarà svincolata da Sardegna Ricerche a conclusione del procedimento.

Il saldo dell'aiuto viene liquidato successivamente alla presentazione della Domanda di liquidazione del saldo dell'aiuto corredata dalla documentazione prevista e Sardegna Ricerche procede alla liquidazione del saldo dell'aiuto come dalle risultanze delle verifiche tecniche e amministrative.

Art. 13. Monitoraggio e Controlli

1. Sardegna Ricerche effettua controlli, anche a campione, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti



Disposizioni attuative, dagli obblighi derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

2. L'impresa beneficiaria deve provvedere ad una corretta tenuta di un fascicolo contenente tutti gli atti relativi alla domanda ed è tenuta a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi delle attività svolte e delle spese rendicontate.
3. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali, o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che risponda a standard di sicurezza accettati.
4. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del progetto anche rispetto alla documentazione presentata, Sardegna Ricerche procede alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto. Il Beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.
5. Il Beneficiario è inoltre tenuto a:
 - rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità dalle presenti disposizioni attuative;
 - accettare di essere incluso nell'elenco dei beneficiari pubblicato da Sardegna Ricerche, unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento.

Art. 14. Revoca e rinunce

1. Gli aiuti concessi sono revocati nei seguenti casi:
 - a. il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertata in sede di domanda di pagamento il mancato raggiungimento degli obiettivi;
 - b. mancata realizzazione del Progetto entro i termini previsti o dell'eventuale proroga riconosciuta;
 - c. qualora sia accertata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti nelle Disposizioni attuative o qualora si accerti che gli aiuti sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
 - d. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso e mantenimento dei requisiti soggettivi per la durata dell'intervento;
 - e. il Beneficiario non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - f. non siano stati rispettati gli obblighi previsti in capo all'impresa beneficiaria dalle disposizioni di attuazione, dal disciplinare o lettera di accettazione degli esiti istruttori relativi alla concessione provvisoria dell'aiuto;
 - g. l'impresa beneficiaria abbia un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf) alla data dell'erogazione dell'aiuto;
 - h. mancato rispetto delle disposizioni in tema di cumulo delle agevolazioni;
 - i. nel caso di fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale che intervengano prima dell'erogazione del saldo;
 - j. qualora non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - k. il soggetto beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili all'impresa beneficiaria.



2. Nel caso di revoca dell'aiuto l'impresa beneficiaria è obbligata a restituire a Sardegna Ricerche le somme erogate maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.
3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale.
4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto approvato deve comunicare tempestivamente, tramite Pec tale volontà dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'eventuale anticipazione concessa, maggiorata degli eventuali interessi.

Art. 15. Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)

L'informativa è resa ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, aggiornato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in Via Palabanda 9, 09123 Cagliari, nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, tel. + 39 070 92431, mail info@sardegna ricerche.it o protocollo@cert.sardegna ricerche.it.

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di dare esecuzione alla richiesta inoltrata, e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a tale finalità, nel rispetto della normativa vigente. Tali dati sono raccolti a seguito della compilazione degli allegati al presente bando. I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità elencate.

I dati sono trattati da:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- I dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del consenso dell'interessato, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati possono essere trattati anche da organismi di controllo nei casi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale

Per informazioni in merito ai diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali può essere contattato il Responsabile per la protezione dei dati (RPD) di Sardegna Ricerche ai seguenti riferimenti: viale Trieste 186 – 09123 Cagliari telefono +39 070 6065735 e-mail [rpd@regione.sardegna.it](mailto: rpd@regione.sardegna.it) PEC [rpd@pec.sardegna.it](mailto: rpd@pec.sardegna.it). Maggiori informazioni su come Sardegna Ricerche tratta i dati degli utenti sono disponibili sul sito web di Sardegna Ricerche www.sardegna ricerche.it al seguente link <https://www.sardegna ricerche.it/privacy.html>

Art. 16. Disposizioni finali

1. Tutte le informazioni concernenti il presente dispositivo sono disponibili sul sito www.sardegna ricerche.it.

In osservanza a quanto disposto all'art. 5 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sabrina Orrù.

2. Richieste di chiarimenti sulle presenti disposizioni possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegna ricerche.it. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti le risposte ai quesiti, in forma anonima, sono pubblicate nelle FAQ relative alle presenti disposizioni nella pagina dedicata del sito www.sardegna ricerche.it e direttamente all'interessato.
3. I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni:
 - Progetto, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato A



**SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Piano di lavoro dei servizi e cv dei fornitori di servizi individuati allegato B;
- Dichiarazione requisiti di MPMI, secondo lo schema dell'Allegato C;
- Dichiarazione de minimis Allegato D
- Vademecum di rendicontazione dei costi Allegato E
- Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna Allegato F
- Guida alla compilazione della domanda di accesso